

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2014, n. 8

Azione di sistema Welfare to Work - Aggiornamento delle indicazioni operative, per i Centri per l'Impiego, relative alla gestione delle politiche attive per il lavoro a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga e dei percettori di sostegno al reddito.

L'Assessore al Lavoro Leo Caroli, di concerto con l'Assessore alla Formazione Professionale Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Asse II "Occupabilità" del P.O. Puglia FSE 2007-2013, confermata dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE, Giulia Campaniello, riferisce quanto segue:

1. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2468 del 15/12/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 11/01/2010 la Regione Puglia ha approvato le disposizioni operative relative alle c.d. "misure anticrisi" e ha ratificato l'azione di sistema "Welfare to Work";
2. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 09/02/2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 03/03/2010, sono state approvate le linee guida per l'attuazione delle misure di politica attiva a favore dei destinatari di ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con le risorse del PO Puglia FSE 2007-2013;
3. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1829 del 4 agosto 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 25/08/2010, sono state approvate le linee di indirizzo e le procedure cui devono attenersi i Centri per l'Impiego per la realizzazione delle politiche attive a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga.
4. Con L.R. 29 settembre 2011, n. 25 recante "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro" e il conseguente Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34 di modifica del Regolamento Regionale 22 ottobre 2012, n. 28 recante "Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accredita-

mento dei servizi al lavoro" di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25", la Regione Puglia ha inteso riconoscere un sistema di servizi per il lavoro che consente a soggetti pubblici e privati, autorizzati ed accreditati ai sensi della vigente normativa, di operare ad integrazione delle attività istituzionalmente svolte dalle Amministrazioni Provinciali per il tramite dei Centri per l'Impiego;

5. Con Deliberazione n. 249 del 19 febbraio 2013, la Giunta Regionale ha approvato il "Piano Straordinario di interventi per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga e percettori di sostegno al reddito", rinviando a successivo provvedimento l'adeguamento delle deliberazioni n. 303/2010 e n. 1829/2010;

CONSIDERATO CHE:

- il perdurare degli effetti della crisi e le conseguenti difficoltà di ripresa dei sistemi economici, sia a livello nazionale che internazionale hanno imposto una riflessione sull'opportunità di prorogare i sistemi di protezione previsti con l'accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009 con la sottoscrizione di ulteriori accordi che ribadiscono in particolare la necessità di rafforzare le sinergie tra politiche occupazionali e politiche formative, con l'obiettivo di promuovere politiche attive del lavoro coerenti con percorsi innovativi di riconversione e ristrutturazione aziendale e con i fabbisogni di competenze e professionali del mercato del lavoro e dei sistemi di impresa.

Per far fronte a tali necessità, sono stati adottati i provvedimenti attuativi dell'intervento di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.249/2013, con particolare riguardo ai percorsi formativi da attuarsi unitamente ai percorsi di politiche attive realizzati per il tramite dei Centri per l'Impiego e finalizzati alla ricollocazione e al reinserimento dei lavoratori colpiti dalla crisi, ivi inclusi i percettori di sostegno al reddito.

RILEVATO CHE

- 1) Le attività svolte all'interno dei Centri per l'Impiego costituiscono il collegamento essenziale e funzionale tra la condizione di percettore di ammortizzatore sociale in deroga/percettore di sostegno al reddito e il processo di erogazione delle politiche attive;

- 2) per interventi di politica attiva si intende l'insieme di servizi cui il lavoratore può accedere, articolati in servizi individuali e di gruppo che comprendono, tra gli altri: colloqui, bilancio di competenze, tutoraggio all'inserimento lavorativo, formazione individuale e di gruppo, componenti di supporto finalizzati a sostenere la partecipazione alle attività;
- 3) il modello di intervento proposto dalla Regione Puglia mira a salvaguardare l'equilibrio economico generale secondo i criteri posti dal Fondo Sociale Europeo, la necessaria flessibilità nei tempi e la qualità dei servizi proposti. Il modello dovrà dunque assicurare ex post un equilibrio e una corrispondenza nel valore economico tra i costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di politica attiva e l'indennità di partecipazione.

Al fine di chiarire ed integrare le disposizioni già impartite con i provvedimenti di giunta n. 303/2010 e n. 1829/2010, si forniscono le seguenti precisazioni

- le operazioni di cui alla D.G.R. 2468/2009 comprendono:

- **azioni di politica attiva**, costituite dalle attività svolte dai Servizi per il lavoro pubblici e privati, dai percorsi di formazione realizzati dagli organismi autorizzati e da un'indennità di frequenza erogata dalla Regione finalizzata a sostenere la fruizione dei percorsi di formazione da parte del lavoratore;
- **contributo di sostegno al reddito**, costituito dall'indennità di partecipazione erogata tramite l'INPS e rappresentata dalla indennità di mobilità in deroga, cassa integrazione in deroga e sostegno al reddito.

la struttura e i contenuti delle attività svolte dai Servizi per il lavoro pubblici e privati e la documentazione rappresentativa dei servizi forniti, da conservare presso i Servizi per il lavoro pubblici e privati e da inserire in formato elettronico sul sistema SINTESI, sono di seguito riportati:

Servizi/Moduli	Contenuti	Durata in ore	Modalità di erogazione	Documentazione/Output
A 1.1 Colloquio di accoglienza di 1° livello	Informazioni sulle opportunità di percorsi al reimpiego. Servizi informativi e informazione orientativa Proposta di adesione ad iniziative e misure personalizzate di inserimento lavorativo e/o formazione e stipula del Patto di Servizio.	1	Gruppo	Foglio presenza/Patto di servizio
A 1.2 Colloquio di 2° livello per analisi	Definizione del profilo di destinatario, valutazione della sua spendibilità occupazionale e condivisione di possibili percorsi per favorirne l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro	1	Individuale	Foglio presenza/scheda anagrafica professionale
A 1.3 Colloquio di definizione del PAI Piano di Azione Individuale	Declinazione dei fabbisogni individuali di formazione in competenze/abilità/ conoscenze; Networking e scouting degli enti di formazione con individuazione dei moduli formativi e loro articolazione in competenze, ore, costo, soggetto che eroga la formazione, data di inizio e data di conclusione del percorso formativo. Selezione e scelta dei servizi al lavoro funzionali a perseguire obiettivi di inserimento occupazionali o di miglioramento delle competenze del destinatario	1	Individuale	Foglio presenza/PAI
A 2.1 Colloquio di counselling individuale	Accompagnamento alla presa di coscienza delle proprie capacità e ad avere fiducia in esse. Sostegno motivazionale.	1	Individuale	Foglio presenza/scheda informativa
A 2.2 Colloquio di counselling di gruppo	Orientamento ai meccanismi del mercato del lavoro e introduzione ai meccanismi di ricerca di occupazione	1	Gruppo	Foglio presenza/ scheda informativa (con eventuale documentazione a supporto)
A 2.3 Bilancio di Competenze	Ricostruzione e bilancio delle esperienze professionali: analisi dei principali ruoli ricoperti. Analisi delle competenze di base, tecnico-specialistiche possedute o acquisibili. Analisi punti di forza e di debolezza in ambito personale Bilancio di prossimità	2	Individuale	Foglio presenza/ Bilancio di competenze
A 3.1 Tutorship per l'inserimento aziendale	Definizione del piano di ricerca attiva del lavoro e assistenza nel contatto con l'azienda. Raccolta e diffusione del curriculum vitae. Ricerca e segnalazione delle vacancies, Preselezione, verifica disponibilità e gestione del contatto anche attraverso visite in azienda.	1	Gruppo	Foglio presenza/scheda informativa

La durata dei moduli sopra riportati può essere ridotta del 50% per i soggetti che fruiscano più di una volta delle medesime prestazioni;

La struttura e i contenuti dei percorsi di formazione erogabili dagli organismi autorizzati sono definiti sulla base del Catalogo di cui alla Determinazione del dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 608 del 20/06/2013, strutturati in moduli e corsi e organizzati nelle seguenti sezioni:

- **OFFERTA FORMATIVA TRASVERSALE E DI BASE**
- **OFFERTA FORMATIVA TECNICO-PROFESSIONALE REGOLAMENTATA**
- **OFFERTA FORMATIVA SU COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI CORRELATE AL RRFP;**

- l'indennità di frequenza erogata dalla Regione rappresenta una componente di supporto finalizzata a sostenere la fruizione, da parte degli utenti, dei percorsi di formazione erogabili dagli organismi autorizzati sulla base del Catalogo;
- il contributo di sostegno al reddito, erogato tramite l'INPS, è subordinata all'attivazione e allo svolgimento del percorso di sostegno e aggiornamento delle competenze previsto dalle azioni di politica attiva;
- per la determinazione del valore delle azioni di politica attiva, l'importo dei servizi erogati dai Servizi per il lavoro pubblici e privati e dei percorsi di formazione erogati dagli organismi autorizzati è calcolato sulla base dei parametri già indicati nella D.G.R. 303 /2010 e di seguito precisati:
 - Costo ora/destinatario onnicomprensivo per i servizi erogati a gruppi: euro 15,00;
 - Costo ora/destinatario onnicomprensivo per i servizi individuali: euro 38,00;
- l'importo dell'indennità di frequenza erogata dalla Regione è pari ad € 5,00/h e commisurato all'effettiva partecipazione ai percorsi di formazione realizzati dagli organismi autorizzati.

Ai fini dell'ammissibilità al Fondo Sociale Europeo delle spese relative all'indennità di partecipazione erogata dall'INPS, come indicato nella nota del Ministero del Lavoro prot. n. 19127 del 23 ottobre 2009, approvata con nota della Commissione Europea prot. n. 22220 del 18 novembre 2009, devono sussistere le seguenti condizioni:

- "la correlazione tra l'indennità percepita e l'attività di politica attiva eseguita; in particolare, deve

esistere una chiara relazione tra l'intervento di politica attiva per ciascun partecipante e la correlata indennità ricevuta ad integrazione del sostegno al reddito a carico dello Stato;"

- "l'equilibrio (proporzionalità) tra le spese relative alle operazioni (o pacchetti di operazioni) di politica attiva e l'indennità di partecipazione, con riferimento al periodo complessivo di attuazione delle stesse".
- "il totale delle indennità di partecipazione non incide in misura superiore al 50% delle spese sostenute per le operazioni (il rapporto tra costi per gli interventi di politica attiva / costo del sostegno al reddito è maggiore o uguale a 1)";
- la corrispondenza tra attività effettuate e il valore dell'indennità corrisposta può non essere uniforme durante le diverse tappe percorso del pacchetto di operazioni per Asse, ma deve sussistere ed essere dimostrata a conclusione dello stesso";

Premesso quanto innanzi si rende necessario

- aggiornare le linee di indirizzo per i Centri per l'Impiego, adottate con DGR n. 303/2010, secondo quanto innanzi riportato;
- di aggiornare quanto stabilito con DGR 1829/2010 con le linee operative riportate nell'allegato che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- stabilire che le Amministrazioni Provinciali, per il tramite dei Centri per l'Impiego, nonché gli altri servizi per il lavoro pubblici e privati, quali soggetti attuatori delle politiche attive a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga e percettori di sostegno al reddito, si attengano alle statuizioni previste;
- stabilire che, per quanto non modificate dal presente provvedimento, restano valide ed applicabili le previsioni di cui alla DGR n. 303 del 09-02-2010, pubblicata sul BURP n. 41 del 03/03/2010 e alla DGR n. 1829 del 04/08/2010, pubblicata sul BURP n. 138 del 25/08/2010;

Copertura finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Gli Assessori relatori propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) ed f), della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione degli assessori al Lavoro e alla Formazione Professionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Asse II "Occupabilità" del P.O. Puglia FSE 2007-2013, dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE, che ne attesta la conformità alla normativa vigente,

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2. di approvare le linee operative di cui all'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che rappresentano un aggiornamento delle indicazioni operative impartite ai Centri per l'Impiego con le DGR n. 303/2010 e 1829/2010;
3. di stabilire che le Amministrazioni Provinciali, per il tramite dei Centri per l'Impiego, nonché gli altri servizi per il lavoro pubblici e privati, quali soggetti attuatori delle politiche attive a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga, dovranno attenersi alle statuizioni previste nel documento di cui all'allegato;
4. di stabilire che, per quanto non modificate dal presente provvedimento, restano valide ed applicabili le previsioni di cui alla DGR n. 303 del 09-02-2010, pubblicata sul BURP n. 41 del 03-03-2010 e alla DGR n. 1829 del 04-08-2010, pubblicata sul BURP n. 138 del 25-08-2010;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



ALLEGATO

Regione Puglia



POLITICHE ATTIVE

PER I PERCETTORI DI AA.SS. IN DEROGA E DI SOSTEGNO AL REDDITO

***Indicazioni Operative per la gestione delle politiche attive per il lavoro
a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga e dei percettori di sostegno al
reddito***

Le presenti linee guida rappresentano una integrazione di quanto già disposto con D.G.R. n. 303 del 09-02-2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 41 del 03-03-2010 e con D.G.R. n. 1829 del 04-08-2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 138 del 25-08-2010, per la sola impostazione dei percorsi di Politica Attiva da erogare all'interno dei Centri per l'Impiego in favore dei Percettori di AA.SS. in deroga, ed in prosecuzione delle attività già svolte nelle precedenti annualità, al fine di ottenere una uniformità di comportamenti su tutto il territorio regionale, nonché il presupposto per gli interventi previsti nell'ambito del piano straordinario in favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga e percettori di sostegno al reddito, approvato con DGR n. 249 del 19/02/2013, pubblicata sul BURP n. 41 del 19/03/2013.

Percorso di RICOLLOCAZIONE

Il percorso di RICOLLOCAZIONE è rivolto ai lavoratori in *CIG in deroga sospesi a ZERO ORE o in Mobilità in Deroga*, anche rivenienti da accordi nazionali. Per tali lavoratori, a rischio di espulsione o espulsi dai processi produttivi, il percorso presso i Centri per l'Impiego prevede l'erogazione di servizi, modulati per quantità e tipologia, con la sola differenziazione determinata dalla circostanza che si tratti di Prima Erogazione di Servizi o Successive Erogazioni. Il percorso di ricollocazione deve essere attivato secondo lo schema riportato nella tabella che segue:

TABELLA A

I Erogazione di servizi*	SERVIZI BASE OBBLIGATORI - A1.1 (Patto) - A1.2 (Scheda Anagrafica-Professionale) - A2.3 (Bilancio di Competenze) - A1.3 (PAI) SERVIZI SPECIALISTICI - A2.1 (Counselling individuale) - A2.2 (Counselling di gruppo) - A3.1 (Tutorship inserimento lavorativo)
Successive erogazioni*	SERVIZI BASE OBBLIGATORI - A1.3.1 (Aggiornamento Scheda, Bilancio di Competenze e PAI) SERVIZI SPECIALISTICI - A2.1 (Counselling individuale) - A2.2 (Counselling di gruppo) - A3.1 (Tutorship inserimento lavorativo)

*Si intendono volumi di servizi da pianificare in riferimento a 12 mesi di AA.SS. in deroga

Come stabilito nell'Accordo regionale del 1 febbraio 2013, nel caso di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, i datori di lavoro, all'atto della effettiva sospensione del rapporto di lavoro comunicheranno al lavoratore l'obbligo di presentarsi entro otto giorni presso il Centro per l'Impiego competente per residenza/domicilio del lavoratore, ai fini dell'attivazione del percorso di ricollocazione.

Si precisa che la comunicazione di cui sopra dovrà essere consegnata al lavoratore eventualmente anche in attesa dell'accordo o del decreto di autorizzazione regionale che potrà essere acquisito successivamente.

Per i lavoratori dipendenti da imprese o unità produttive ubicate nella Regione Puglia, ed aventi residenza/domicilio fuori dal territorio della Regione, il Centro per l'Impiego di competenza sarà quello di riferimento della sede dell'impresa o dell'unità produttiva.

Il lavoratore, munito della comunicazione di sospensione, dovrà presentarsi presso il Centro per l'Impiego per l'attivazione dei servizi del percorso di ricollocazione. Periodicamente i Centri per l'Impiego, per il tramite del sistema informativo SINTESI e la Banca Dati Percettori INPS, verificheranno la posizione dei lavoratori ai fini del trattamento di CIG e **procederanno alla convocazione di coloro che non si sono presentati in seguito alla comunicazione di sospensione da parte del datore di lavoro**. Per i lavoratori in mobilità in deroga, i Centri per l'Impiego acquisiranno per il tramite del sistema informativo SINTESI e della Banca Dati Percettori INPS l'elenco di tutti coloro che hanno presentato domanda e procederanno alla loro convocazione.

Ai sensi della normativa vigente, la mancata presentazione presso il Centro per l'Impiego competente equivale a rifiuto della offerta del percorso di riqualificazione/ricollocazione o di un lavoro congruo, con conseguente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

E' fatto obbligo al Centro per l'Impiego comunicare all'INPS la mancata ingiustificata presentazione del lavoratore. Si precisa che la comunicazione all'INPS per la decadenza dall'ammortizzatore in deroga deve essere preceduta da almeno una convocazione del lavoratore, a mezzo raccomandata A.R., qualora non ci sia stata presentazione spontanea.

Il Centro per l'impiego, come per il passato, procederà alla registrazione del lavoratore e alla programmazione delle azioni di politica attiva, secondo quanto previsto dalla tabella "A" su riportata. I Centri per l'Impiego provvederanno a convocare i lavoratori che non si sono presentati anche in attesa della autorizzazione regionale/ministeriale alla fruizione dell'ammortizzatore sociale in deroga.

Nei casi di **PRIMA EROGAZIONE DI SERVIZI**, ai lavoratori in mobilità o in CIG in deroga a zero ore dovranno essere erogati i **SERVIZI DI BASE OBBLIGATORI**, (azioni A1.1 - A1.2 - A2.3 - A1.3, tab. "A") e successivamente i **SERVIZI SPECIALISTICI** (A2.1 - A2.2 - A3.1, tab. "A"), concordati con il lavoratore e indicati nel PAI. A tal fine è consentito ripetere una stessa tipologia di servizio purché con contenuti diversi. L'individuazione dei SERVIZI SPECIALISTICI sarà supportata dall'analisi dei bacini di utenza per genere, fasce di età, titoli di studio o altri parametri utili ad indirizzare i lavoratori verso i servizi idonei a favorire l'occupabilità e la ricollocazione professionale.

Nei casi di **SUCCESSIVE EROGAZIONI DI SERVIZI**, ai lavoratori in mobilità o CIG in deroga a zero ore dovrà essere erogato l'**AGGIORNAMENTO PAI** (A1.3.1) nel corso del quale si procederà ad aggiornare la scheda anagrafica-professionale, il Bilancio di Competenze ed il piano di attività del lavoratore, nonché i **SERVIZI SPECIALISTICI** secondo le stesse modalità previste per la Prima Erogazione di Servizi.

Qualora i lavoratori non abbiano fruito di tutti i **Servizi Base Obbligatori** previsti nella **Prima Erogazione di Servizi**, dovrà procedersi preliminarmente al completamento dei servizi di base per poi procedere a quelli previsti per le successive erogazioni.

Qualora non sia stato predisposto il PAI (A1.3), dovrà necessariamente procedersi alla sua redazione.

Percorso di REINTEGRO

Il percorso di reintegro è rivolto ai lavoratori in *Cassa Integrazione Guadagni* con riduzione oraria o a rotazione, anche rivenienti da accordi nazionali. Per tali lavoratori, ancora attivi nei processi produttivi, il percorso presso i Centri per l'Impiego prevede l'erogazione di servizi BASE, modulati per quantità e tipologia, con la sola differenziazione determinata dalla circostanza che si tratti di Prima Erogazione di Servizi o Successive Erogazioni; il percorso di reintegro deve essere attivato secondo lo schema riportato nella tabella che segue:

TABELLA B

I Erogazione di servizi*	SERVIZI BASE OBBLIGATORI - A1.1 (Patto) - A1.2 (Scheda Anagrafica-Professionale) - A2.3 (Bilancio di Competenze) - A1.3 (PAI)
Successive erogazioni*	SERVIZI BASE OBBLIGATORI - A1.3.1 (Aggiornamento Scheda, Bilancio di Competenze e PAI)

- Si intendono volumi di servizi erogati in riferimento a 12 mesi di AA.SS. in deroga

Come stabilito nell'Accordo regionale del 1 febbraio 2013, nel caso di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, i datori di lavoro, all'atto della effettiva sospensione del rapporto di lavoro comunicheranno al lavoratore l'obbligo di presentarsi entro otto giorni presso il Centro per l'Impiego competente per residenza/domicilio del lavoratore, ai fini dell'attivazione del percorso di reintegro.

Si precisa che la comunicazione di cui sopra dovrà essere consegnata al lavoratore eventualmente anche in attesa dell'accordo o del decreto di autorizzazione regionale che potrà essere acquisito successivamente.

Per i lavoratori dipendenti da imprese o unità produttive ubicate nella Regione Puglia, ed aventi residenza/domicilio fuori dal territorio della Regione, il Centro per l'Impiego di competenza sarà quello di riferimento della sede dell'impresa o dell'unità produttiva.

Il lavoratore, munito della comunicazione di sospensione, dovrà presentarsi presso il Centro per l'Impiego per l'attivazione dei servizi del percorso di reintegro. Periodicamente i Centri per l'Impiego, per il tramite del sistema informativo SINTESI e della Banca Dati Percettori INPS verificheranno la posizione dei lavoratori ai fini del trattamento di CIG e procederanno alla convocazione di coloro che non si sono presentati in seguito alla comunicazione di sospensione da parte del datore di lavoro.

Ai sensi della normativa vigente, la mancata presentazione al Centro per l'Impiego competente equivale a rifiuto della offerta del percorso di riqualificazione/ricollocazione o di un lavoro congruo, con conseguente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

E' fatto obbligo al Centro per l'Impiego comunicare all'INPS la mancata ingiustificata presentazione del lavoratore. Si precisa che la comunicazione all'INPS per la decadenza dall'ammortizzatore in deroga deve essere preceduta da almeno una convocazione del lavoratore, a mezzo raccomandata A.R., qualora non ci sia stata presentazione spontanea.

Il Centro per l'impiego procederà alla registrazione del lavoratore e alla programmazione delle azioni di

politica attiva, secondo quanto previsto dalla tabella "B" su riportata. I Centri per l'Impiego provvederanno a convocare i lavoratori che non si sono presentati anche in attesa della autorizzazione regionale/ministeriale alla fruizione dell'ammortizzatore sociale in deroga.

Nei casi di **PRIMA EROGAZIONE DI SERVIZI**, ai lavoratori in CIG a rotazione o riduzione oraria dovranno essere erogati i **SERVIZI DI BASE OBBLIGATORI**, (azioni A1.1 - A1.2 - A2.3 - A1.3, tab. "B"), e successivamente i **SERVIZI SPECIALISTICI** (A2.1 - A2.2 - A3.1, tab. "B"), concordati con il lavoratore e indicati nel PAI. A tal fine sarà consentito ripetere una stessa tipologia di servizio purché con contenuti diversi. L'individuazione dei SERVIZI SPECIALISTICI sarà supportata dall'analisi dei bacini di utenza per genere, fasce di età, titoli di studio o altri parametri utili ad indirizzare i lavoratori verso i servizi idonei a favorire il riposizionamento nel mercato del lavoro.

Nei casi di **SUCCESSIVE EROGAZIONI DI SERVIZI**, ai lavoratori in CIG a rotazione o riduzione oraria dovrà essere erogato l'**AGGIORNAMENTO PAI** (A1.3.1) nel corso del quale si procederà ove necessario ad aggiornare la scheda anagrafica-professionale, il Bilancio di Competenze ed il piano di attività del lavoratore.

Qualora i lavoratori non abbiano fruito di tutti i **Servizi Base Obbligatori** previsti nella **Prima Erogazione di Servizi**, dovrà procedersi preliminarmente al completamento dei servizi di base, per poi procedere a quelli previsti per le successive erogazioni.

Qualora non sia stato predisposto il PAI (A1.3), dovrà necessariamente procedersi alla sua redazione.

I percettori di Cassa Integrazione Guadagni con riduzione oraria o a rotazione potranno richiedere l'erogazione dei servizi specialistici previsti per il percorso di ricollocazione. Tale richiesta dovrà essere registrata sul PAI e sul sistema informativo SINTESI, **ovvero su eventuali ulteriori sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Puglia.**

Per particolari esigenze organizzative legate al notevole numero di lavoratori in CIG dipendenti da una stessa impresa facenti capo ad uno o più Centri per l'Impiego, può essere previsto lo svolgimento delle attività presso la sede dell'impresa ed un "percorso abbreviato" di sola erogazione della fase A1.1 collettiva (patto di attivazione) nel corso della quale dovrà essere compilata anche la scheda professionale, il bilancio delle competenze ed il piano attività del lavoratore, **ed eventualmente indirizzato verso idoneo percorso formativo.** In questo caso andrà rendicontata la sola azione A1.1, ferma restando l'opportunità da parte di ogni singolo lavoratore di non aderire al "percorso abbreviato", ma di fruire dei servizi nella modalità standard. Nel caso in cui ad effettuare tale attività all'esterno siano gli operatori della formazione professionale in servizio presso i Centri per l'Impiego, dovrà essere seguita la apposita procedura prevista dalle DGR n. 388/2012 e 1471/2012 e loro modificazioni ed integrazioni, per l'utilizzo degli operatori della formazione professionale all'esterno dei Centri per l'Impiego.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In caso di mancata presentazione del lavoratore a seguito di comunicazione di sospensione da parte dell'impresa o di convocazione diretta da parte del Centro per l'Impiego, quest'ultimo **comunica tempestivamente all'INPS a mezzo PEC o raccomandata A/R, e per conoscenza alla Regione PUGLIA e a ITALIA LAVORO, l'elenco dei beneficiari decaduti dai trattamenti previdenziali unitamente alle relative motivazioni.**

L'INPS opererà la sospensione del trattamento, nonché la decadenza, a partire dalla data di mancata presentazione del lavoratore. Ai fini di cui sopra, sono da considerare ricevute le raccomandate inviate ai lavoratori giacenti presso l'ufficio postale e non ritirate.

Costituiscono, **purché formalmente documentate** entro i due giorni successivi dalla mancata presentazione, cause di giustificato motivo dell'assenza del lavoratore alla convocazione, le seguenti fattispecie:

- malattia;
- infortunio;
- gravidanza e puerperio limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria;
- nel caso di lavoratori percettori di CIG in deroga, il rientro in azienda;
- nel caso di lavoratori percettori di MOBILITA' in deroga, la temporanea ricollocazione.

Si rammenta che nelle indicazioni anticrisi del Ministero del Lavoro, approvate dalla Commissione Europea, si stabilisce che *"E' possibile la frequenza del percorso di politica attiva anche durante una ripresa dell'attività lavorativa se ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto dei principi di correlazione ed equilibrio"* tra politiche attive e passive.

La mancata presentazione al Centro per l'Impiego a seguito di interruzione o cessazione della sospensione lavorativa (CIGD) o in caso di rioccupazione (MOBILITA'), dovrà essere comunicata dal lavoratore con dichiarazione sostitutiva di responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000.

In tutti i casi di mancata presentazione giustificata, il Centro per l'Impiego competente provvederà a comunicare una ulteriore data di convocazione.

Tutti i percorsi di politica attiva erogati dai Centri per l'Impiego a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga **dovranno obbligatoriamente essere registrate sul sistema informativo SINTESI, ovvero su eventuali sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione, ed essere rilevati sul registro presenze (allegato 1), per le conseguenziali attività di monitoraggio e rendicontazione delle stesse.**

Si rammenta in ogni caso che la mancata comunicazione all'INPS dell'assenza ingiustificata del lavoratore presso i Centri per l'Impiego e la mancata registrazione su SINTESI dei percorsi di politica attiva erogati a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga, determinano, nel caso di disconoscimento della spesa a carico del Fondo Sociale Europeo, danno a carico del bilancio della Regione, con conseguente responsabilità di danno all'Erario.

A conclusione dei percorsi di politica attiva erogati dai centri per l'impiego, verrà riconosciuto ad ogni lavoratore, percettore di ammortizzatore sociale in deroga, un voucher, che consentirà la partecipazione a percorsi formativi finanziati dall'Amministrazione Regionale e previsti in un apposito catalogo. La scelta del percorso avverrà in totale autonomia da parte del lavoratore sulla base delle risultanze dei percorsi di politica attiva ed in particolare degli esiti del bilancio delle competenze. Nelle ipotesi di percorsi di reintegro, tale scelta potrà avvenire anche su segnalazione dei fabbisogni professionali espressi dalle imprese.

I lavoratori percettori di CIG in deroga impegnati in attività di formazione aziendale finanziata con fondi interprofessionali dovranno consegnare al Centro per l'Impiego di competenza apposita certificazione aziendale che dovrà essere registrata sul sistema informativo SINTESI nella apposita scheda individuale del lavoratore.

Al fine di procedere al monitoraggio delle azioni, i Centri per l'Impiego, anche per il tramite dei servizi provinciali per il lavoro dovranno trasmettere ad Italia Lavoro SpA, con cadenza mensile, l'elenco dei servizi erogati, estratti dal sistema informativo SINTESI.

Il presente documento costituisce un aggiornamento delle Linee di Indirizzo fornite con la DGR n. 1829 del 04-08-2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 138 del 25/08/2010 e, per la parte procedurale, dei Piani Operativi Provinciali, già Piani Organizzativi, elaborati da Italia Lavoro s.p.a., nell'ambito dell'Azione di Sistema Welfare to Work per le Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, nel corso dell'anno 2010.

Restano ferme, per quanto non modificate dal presente provvedimento, le previsioni di cui alla D.G.R. n. 303 del 09-02-2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 41 del 03-03-2010 e alla D.G.R. n. 1829 del 04-08-2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 138 del 25-08-2010.

I percorsi di politica attiva come precedentemente descritti dovranno essere attivati anche a favore di coloro che hanno avviato negli anni precedenti percorsi di politica attiva, a tutt'oggi non conclusi.

Al fine di procedere al monitoraggio delle azioni, i Centri per l'Impiego, anche per il tramite dei servizi provinciali per il lavoro dovranno trasmettere ad Italia Lavoro SpA, con cadenza mensile, l'elenco dei servizi erogati, estratti dal sistema informativo SINTESI.

Infine, per tutti coloro che non sono percettori di ammortizzatori sociali in deroga o percettori di sostegno al reddito sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dal d.lgs 181/2000 e smi.

ALLEGATO 1 – registro presenze

ALLEGATO 1



AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK

Data _____ - Provincia _____

Centro per l'Impiego di _____ - Attività _____
REGISTRO PRESENZE

n°	COGNOME	NOME	FIRMA	NOTE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				